


La sorveglianza sulla corretta etichettatura energetica nella vendita on-line di elettrodomestici



**G. Sorrentino - Servizio metrico
Camera di commercio di Torino**

**10 giugno
2021**



Fonti normative

Il riferimento normativo principale è il

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369

del 4 luglio 2017


che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che ha
abrogato la direttiva 2010/30/UE

Fonti normative

Ad integrare quanto previsto dal Regolamento 2017/1369 sono stati emanati **Regolamenti Delegati per specifici gruppi di prodotti**

Reg. Delegato	Data	Prodotti disciplinati
2019/2013	11 marzo 2019	Display elettronici
2019/2014	11 marzo 2019	Lavatrici e lavasciuga per uso domestico
2019/2015	11 marzo 2019	Sorgenti luminose
2019/2016	11 marzo 2019	Apparecchi di refrigerazione
2019/2017	11 marzo 2019	Lavastoviglie per uso domestico
2019/2018	11 marzo 2019	Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Fonti normative



Fonti normative

Restano applicabili:

- D.Lgs. 104/2012 (relativo all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti)
- Altri Regolamenti Delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della Direttiva UE 2010/30 (fino all'emanazione dei nuovi regolamenti)

Alcune definizioni

Art. 2 Regolamento UE 2017/1369 del 4 luglio 2017

- **PRODOTTO CONNESSO ALL'ENERGIA:** il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo durante l'uso
- **FABBRICANTE:** persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio marchio
- **DISTRIBUTORE:** il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno
- **FORNITORE:** il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto nel mercato dell'Unione

Alcune definizioni

Art. 2 Regolamento UE 2017/1369 del 4 luglio 2017

- **VENDITA A DISTANZA:** l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, **via internet**, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto
- **ETICHETTA:** la presentazione grafica, **in forma cartacea o elettronica**, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G,....., in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico
- **RISCALAGGIO:** esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti
- **SCHEDE INFORMATIVE:** il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, **in forma cartacea o elettronica**

Obblighi del fornitore

Art. 3, 4 e 6


- Assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di targhette stampate precise e di schede informative del prodotto
- Fornisce al distributore (su richiesta dello stesso), le etichette stampate e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente (entro 5 gg)
- Inserisce i dati del prodotto sulla banca dati dei prodotti. Indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello

Obblighi del distributore


Art. 5 e 6

- Espone in modo visibile, **anche nella vendita a distanza on line**, l'etichetta ottenuta dal fornitore
- Su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita
- Non espone etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti


La banca dati art.12



La banca dati Art. 12



La banca dati Art. 12



La banca dati – Elementi obbligatori art.12 e allegato I

- Nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto
- Identificativo del modello
- Etichetta in formato elettronico
- Classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta
- Parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico

La documentazione tecnica limitatamente a:

- a) Descrizione generale del modello che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente
- b) Riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate
- c) Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio o quando viene sottoposto a prove
- d) I parametri tecnici misurati del modello
- e) I calcoli eseguiti con i parametri misurati
- f) Le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b)

La «nuova» etichettatura energetica

Dal 1° marzo
2019
sono entrati in
vigore

i Regolamenti
Delegati

per alcune
tipologie di
prodotti connessi
all'elettricità.

La loro
applicazione
decorre dal
01/03/2021

Display elettronici

Apparecchi di refrigerazione


Lavatrici e lavasciuga per uso domestico

Lavastoviglie per uso domestico


Apparecchi di refrigerazione con funzione
di vendita diretta

Sorgenti luminose (dal 01/09)

Il riscaldamento




Sono stati ricalcolati gli Indici di Efficienza Energetica (EEI) evitando che, allo stato dell'arte, si possano trovare modelli più efficienti rispetto ai requisiti previsti per la «Fascia A»



La nuova etichetta energetica


- «Neutra» da un punto di vista linguistico
- Scala più semplice
- Il codice QR permette al consumatore di accedere a maggiori informazioni
- Presenza icone per mostrare informazioni ulteriori rispetto al consumo energetico

Informazioni per la vendita a distanza su internet L'etichetta elettronica



- Appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto.
- Le dimensioni sono tali da rendere l'etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni dell'etichetta standard
- Caratteristiche, dimensioni, font grafici, colori, delle etichette sono rigidamente definiti negli allegati del Decreto Delegato corrispondente a ciascun prodotto


Informazioni per la vendita a distanza su internet L'etichetta elettronica



- Codice QR
- Marchio o nome del fornitore
- Identificativo del modello del fornitore
- Scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- Classe di efficienza energetica
- Consumo di energia elettrica in modo acceso per 1000 h in kw/h
- Eventuali pittogrammi specifici della categoria di prodotto rilevabili sul regolamento Delegato di riferimento
- Numero del Regolamento Delegato di riferimento


Giorgio Sorrentino – La sorveglianza sulla corretta etichettatura energetica nella vendita on-line di elettrodomestici

Informazioni per la vendita a distanza su internet L'etichetta elettronica con visualizzazione annidata



- Freccia del colore corrispondente a quello della classe di efficienza energetica figurante sull'etichetta del prodotto;
- Indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, in colore 100% bianco e in Calibri grassetto. Il carattere ha dimensioni equivalenti a quelle del prezzo;
- Riporta la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili in 100% nero
- È di dimensioni tali da rendere la freccia ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia: la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100% nero.

Informazioni per la vendita a distanza su internet L'etichetta elettronica con visualizzazione annidata



- Nel caso si ricorra alla visualizzazione annidata, l'etichetta energetica appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile
- Posta in prossimità del prezzo del prodotto
- L'etichetta energetica è visualizzata in una finestra a comparsa, in una nuova scheda, in una nuova pagina o a schermo sovrapposto
- L'etichetta scompare mediante un'opzione di chiusura o un altro meccanismo di chiusura standard

Informazioni per la vendita a distanza su internet

La scheda informativa del prodotto

- La scheda informativa del prodotto appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto; di dimensioni tali da rendere la scheda ben visibile e leggibile;
- Può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto»
- Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dei link su schermo tattile
- Le informazioni, l'ordine e il formato della scheda informativa del prodotto sono rigidamente codificati nel Decreto Delegato della categoria interessata.

La vigilanza delle Camere di commercio

Il D. Lgs.104/2012
ha riconosciuto alle CCIAA
la funzione di vigilanza
(in collaborazione con il Mi.S.E.)
sulla conformità dei prodotti alle disposizioni
legislative.

La vigilanza delle Camere di commercio

- La Camera di commercio di Torino intende avvalersi di questa funzione nei prossimi mesi, attraverso una campagna di controlli on line.
- Tali controlli possono essere attivati anche da segnalazioni da parte di consumatori.
- In caso di esito negativo sono previste importanti sanzioni, di cui si parlerà nel prossimo intervento.

Preconfezionati

Grazie
per
l'attenzione

Giorgio Sorrentino
Settore Servizi Metrico
Mail: metrico@to.camcom.it